

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
Provincia di Arezzo

STATUTO

COMUNE LATERINA PERGINE VALDARNO

**Approvato con atto C.C. N. 47 del 27/12/2017 dal Comune di Pergine Valdarno
Approvato con atto C.C. N. 50 del 30/12/2017 dal Comune di Laterina**

Indice

TITOLO PRIMO - Principi e disposizioni generali	4
Capo primo - Identità del comune.....	4
Articolo 1. Finalità.....	4
Articolo 2. Sede e territorio.....	4
Articolo 3. Stemma e gonfalone.....	5
Capo secondo - Principi e valori fondamentali.....	5
Articolo 4. Principi ispiratori.....	5
Articolo 5. Rispetto delle condizioni di pari opportunità.....	6
Articolo 6. Tutela dei dati personali.....	6
Articolo 7. Funzioni.....	7
Articolo 8. Autonomia statutaria.....	7
Articolo 9. Esercizio della potestà regolamentare.....	7
Articolo 10. Consiglio Comunale dei Ragazzi.....	7
TITOLO SECONDO - Organi istituzionali del Comune	8
Capo primo - Consiglio Comunale.....	8
Articolo 11. Attribuzioni del Consiglio Comunale.....	8
Articolo 12. Organizzazione del Consiglio Comunale.....	8
Articolo 13. Linee programmatiche di mandato.....	8
Articolo 14. Commissioni.....	8
Articolo 15. Consiglieri.....	9
Articolo 16. Diritti e doveri dei consiglieri.....	9
Articolo 17. Gruppi consiliari.....	9
Capo secondo - Giunta.....	10
Articolo 18. Giunta comunale.....	10
Articolo 19. Dimissioni degli Assessori.....	11
Capo terzo - Sindaco.....	11
Articolo 20. Sindaco.....	11
Articolo 21. Attribuzioni di amministrazione.....	11
Articolo 22. Attribuzioni di vigilanza.....	12
Articolo 23. Attribuzioni di organizzazione.....	12
Articolo 24. Vicesindaco.....	12
Articolo 25. Mozione di sfiducia.....	12
Articolo 26. Dimissioni del sindaco.....	13
TITOLO TERZO - Municipi	14
Articolo 27. I Municipi.....	14
Articolo 28. Funzione dei Municipi.....	14
TITOLO QUARTO - La partecipazione popolare	15
Capo primo - Partecipazione e diritto all'informazione dei cittadini e delle libere forme associative.....	15
Articolo 29. Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.....	15
Articolo 30. Partecipazione dei cittadini.....	15
Articolo 31. Riunioni e assemblee.....	15
Articolo 32. Consultazioni.....	16
Articolo 33. Istanze, Petizioni, Proposte.....	16
Articolo 34. Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale.....	16
Articolo 35. Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini.....	16
Articolo 36. Libere forme associative.....	17
Articolo 37. Consulte tecniche di settore.....	17
Capo secondo - Referendum.....	18
Articolo 38. Azione referendaria.....	18
Articolo 39. Disciplina del referendum.....	18
Articolo 40. Effetti del referendum.....	18
TITOLO QUINTO - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	20
Capo primo - Erogazione dei servizi pubblici.....	20
Articolo 41. Forme di gestione dei servizi pubblici.....	20
Capo secondo - Organizzazione degli uffici e del personale.....	20
Articolo 42. Principi generali e finalità.....	20
Articolo 43. Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.....	20
Articolo 44. Il Segretario comunale.....	21
Articolo 45. Il Vice Segretario.....	21
Capo terzo - Gestione economica e finanziaria.....	21
Articolo 46. Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile.....	21

Articolo 47. Bilancio	21
Capo quarto - Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale.....	22
Articolo 48. Sistema di misurazione e valutazione	22
Capo quinto - Sistema dei controlli.....	22
Articolo 49. Controlli interni e controllo di gestione	22
Articolo 50. Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari.....	22
Articolo 51. Organo di revisione.....	22
TITOLO SESTO - Norme di Attuazione e Transitorie.....	23
Articolo 52. Entrata in vigore e modifiche	23
Articolo 53. Potestà regolamentare	23
Articolo 54. Clausola di transitorietà	23

TITOLO PRIMO

Principi e disposizioni generali

Capo primo

Identità del comune

Articolo 1.

Finalità

1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno, derivato dalla fusione dei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno, è un comune libero e democratico della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, fondato sui valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di pace e di amicizia fra i popoli, che costituiscono il fondamento della Costituzione della Repubblica. Le istituzioni comunali perseguono i seguenti scopi fondamentali:
 - a. Promuovere lo sviluppo della comunità e del suo territorio, valorizzando le risorse locali, perseguendo la piena occupazione, promuovendo lo sviluppo delle imprese produttive, nel rispetto dell'ambiente naturale, delle caratteristiche storiche ed architettoniche dei centri abitati dei suoi monumenti, e assume la promozione dello sviluppo sostenibile come criterio della propria attività;
 - b. Promuovere l'ordinata convivenza dei suoi cittadini nel rispetto della legalità; Promuovere un tenore di vita ed un livello di servizi capaci di garantire a ciascuno, in tutte le fasi della vita, il rispetto dei diritti di cittadinanza, sicurezza sociale e piena inclusione civile, sociale, affettiva, lavorativa, culturale;
 - c. Promuovere le attività culturali, i servizi educativi, formativi e per il tempo libero, a cominciare dall'infanzia;
 - d. Promuovere l'accoglienza e l'integrazione di ogni persona che condivida il rispetto della legalità e dei diritti umani, senza discriminazione di sesso, di razza, di religione, di concezione morale e politica, di condizione sociale e civile;
 - e. Mantenere e promuovere il radicamento della comunità locale nella consapevolezza della propria storia e cultura ed insieme proiettare la stessa comunità verso tutte le culture del mondo.
2. Il comune di Laterina Pergine Valdarno persegue i predetti scopi come ente autonomo, vincolato al rispetto dei principi stabiliti nella Costituzione Italiana e nelle leggi della Repubblica. Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale in rapporto con lo Stato, con la Regione Toscana, con la Provincia di Arezzo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati, nonché in rapporto con l'Unione Europea e con enti o soggetti della comunità internazionale, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto.
4. Il Comune istituisce il Municipio di Laterina, coincidente con il territorio dell'ex Comune di Laterina e il Municipio di Pergine Valdarno, coincidente con il territorio dell'ex Comune di Pergine Valdarno, che esercitano le funzioni previste nel presente Statuto.

Articolo 2.

Sede e territorio

1. Il comune di Laterina Pergine Valdarno comprende la parte del suolo nazionale delineato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Il suo territorio si estende per una superficie 70,57 km² e confina a sud con i Comuni di Bucine e Civitella in Valdichiana ad est con i comuni di Civitella Valdichiana e Arezzo a nord con i comuni di Castiglion

- Fibocchi e Terranuova Bracciolini ad ovest con i comuni di Montevarchi e Bucine.
2. Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio del comune, costituiscono la comunità locale di Laterina Pergine Valdarno.
 3. La sede comunale è ubicata nel Municipio di Laterina, in via Trento n. 21. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.
 4. I suoi organi istituzionali ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale. In particolare, possono riunirsi ed essere ubicati, oltre che presso la sede del Municipio di Laterina, anche presso la sede del Municipio di Pergine Valdarno o presso altri locali nella disponibilità del Comune, all'interno del territorio comunale.
 5. Il Comune svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale delimitato con il piano topografico approvato dalla legge regionale ed è articolato nei Municipi che corrispondono ai territori dei precedenti comuni.

Articolo 3. Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La fascia tricolore, che è 'distintivo' del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme vigenti.

Capo secondo Principi e valori fondamentali

Articolo 4. Principi ispiratori

1. Il comune:
 - a. ripudia ogni forma di razzismo e di violenza;
 - b. promuove l'affermazione dei valori umani e della solidarietà, con particolare attenzione ai più deboli;
 - c. persegue la pace e la libertà, quali fondamentali condizioni per il pieno e libero sviluppo della persona e si impegna per la promozione e l'affermazione dei valori democratici della Costituzione Repubblicana nati dalla Resistenza antifascista e dalla Guerra di Liberazione, mantenendo la memoria storica dei valori antifascisti espressi dalla Costituzione Repubblicana;
 - d. favorisce lo sviluppo della partecipazione democratica e le pari opportunità in tutti i settori della vita della propria comunità;
 - e. concorre a garantire il diritto alla salute, ad eliminare ogni tipo di inquinamento e ad assicurare la salubrità dell'ambiente; concorre a diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi ed organizza il servizio comunale di protezione civile in stretto raccordo con le altre istituzioni e con le strutture statali, regionali e provinciali preposte;
 - f. promuove lo sviluppo sostenibile del territorio, disciplinando razionalmente l'attività edilizia, tutelando le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale ed il patrimonio

- storico, artistico ed archeologico, recuperando le aree degradate, proteggendo il territorio agricolo e sostenendo lo sviluppo dell'agricoltura;
- g. promuove lo sviluppo economico e sociale, stimolando la partecipazione delle iniziative imprenditoriali pubbliche e private alla realizzazione del bene comune e ricercando la cooperazione e la collaborazione dei soggetti pubblici e privati in ogni settore di propria competenza;
 - h. promuove il godimento dei servizi sociali ed educativi, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati; salvaguarda le identità culturali, favorendone l'integrazione nella comunità locale, e promuove il progresso culturale; incoraggia e favorisce l'attività sportiva e motoria, specialmente a livello dilettantistico, scolastico e tra i disabili; valorizza l'associazionismo ed il volontariato;
 - i. tutela i diritti dei bambini, promuovendo in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità; favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale;
 - j. riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi;
 - k. favorisce l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, nel rispetto dei diritti umani, del principio di solidarietà e del riconoscimento e della integrazione tra culture diverse;
 - l. riconosce e fa propri i principi e le regole della Carta europea delle autonomie locali; promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale;
 - m. riconosce ed afferma il valore dei gemellaggi con altri comuni, anche appartenenti ad altre comunità nazionali, al fine di rafforzare la reciproca conoscenza, stima e cooperazione;
 - n. promuove gli scambi culturali;
 - o. sostiene la partecipazione dei cittadini e delle associazioni al processo di sviluppo dell'Unione europea e promuove la tutela dei diritti della cittadinanza europea.

Articolo 5.

Rispetto delle condizioni di pari opportunità

1. Il Comune assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa, e si impegna per la diffusione della cultura delle pari opportunità e promuove il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i settori della vita civile e sociale e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 6.

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7.

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni originarie proprie. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative all'assetto ed utilizzo del territorio, allo sviluppo economico,

- ai servizi sociali e culturali e a quanto interessa la salute, la sicurezza e l'ordinato svolgimento della vita civile.
2. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al comune con atti che regolano anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 8. Autonomia statutaria

1. Lo statuto costituisce la fonte normativa primaria del comune. Esso, in attuazione del principio costituzionale e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei comuni, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza i procedimenti e gli atti in conformità ai principi di legalità e di imparzialità, ai criteri di economicità, di efficacia, di trasparenza, di pubblicità ed al metodo della programmazione.
2. Il consiglio comunale è il garante e l'interprete dello statuto ed è chiamato ad adeguarne le disposizioni in base all'evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Articolo 9. Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, tutti i regolamenti che non siano esplicitamente attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta Comunale.
2. I Regolamenti, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, qualunque sia l'organo che li ha adottati, salvo diversa disposizione per ciascun regolamento.

Articolo 10. Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO SECONDO Organi istituzionali del Comune

Capo primo Consiglio Comunale

Articolo 11. Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto; verifica l'attuazione dei propri atti di indirizzo, controlla

l'attività amministrativa del Comune e adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.

2. Il Consiglio adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio. I provvedimenti si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse a norma di legge, di Statuto e di regolamento.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
4. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Articolo 12.

Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 13.

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 14.

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti consiglio.

Articolo 15.

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Il consigliere anziano presiede le sedute del consiglio comunale in caso di assenza del sindaco.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale

riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 16. Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo. Ai Consiglieri è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente tutti gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale nonché a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica da utilizzare, in alternativa alle comunicazioni cartacee, per le comunicazioni istituzionali con il Comune.

Articolo 17. Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.
2. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione dal Comune.

Capo secondo Giunta

Articolo 18. Giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare; la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo, anche in linea con gli indirizzi forniti dal Consiglio comunale, gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

4. La giunta è composta dal sindaco e da un numero minimo di 3 e massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
5. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
6. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
7. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
8. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e ha facoltà sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari. Si procede in ogni caso alla sostituzione dell'assessore dimissionario quando, per effetto delle dimissioni, il numero di assessori rimasti in carica risulti inferiore a tre.
9. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
10. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
11. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
12. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
13. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il segretario partecipa alle riunioni della Giunta per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
14. La giunta può ammettere alle proprie sedute soggetti, pubblici o privati, estranei al collegio, a fini istruttori e conoscitivi. Tali soggetti sono tenuti ad allontanarsi al momento della votazione.
15. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco o ai responsabili dei servizi comunali.
16. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 19. Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco dà comunicazione al consiglio delle dimissioni nella prima seduta utile.

Capo terzo* *Sindaco

Articolo 20. Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di

- cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
 3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
 5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
 6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 21. Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. In particolare il sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - d. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - e. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
 - f. ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune, salvo i casi in cui, per legge, la stessa compete ai Responsabili dei Servizi. La rappresentanza legale in giudizio viene esercitata, o vi si rinuncia, previo parere del Responsabile del Servizio interessato.

Articolo 22. Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,

istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 23. Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
 - b. provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d. propone argomenti da trattare in giunta ne dispone la convocazione e la presiede;
 - e. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 24. Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 25. Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti

Articolo 26. Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

TITOLO TERZO - Municipi

Articolo 27. I Municipi

1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno istituisce, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e 16 del D.Lgs 267/2000, il Municipio di Laterina, coincidente con il territorio dell'ex Comune di Laterina e il Municipio di Pergine Valdarno, coincidente con il territorio dell'ex Comune di Pergine Valdarno.

Articolo 28.
Funzione dei Municipi

1. I Municipi sono organi di partecipazione, e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Laterina Pergine Valdarno secondo la norme del presente Statuto.
2. La sede del Municipio di Laterina è ubicata presso la sede dell'ex Comune di Laterina, in via Trento n. 21
3. La sede del Municipio di Pergine Valdarno è ubicata presso la sede dell'ex Comune di Pergine Valdarno, in Piazza del Comune, 29
4. Le sedi dei Municipi di Laterina e Pergine Valdarno possono essere modificate, tramite deliberazione di consiglio comunale, garantendo che le stesse permangano nei territori dei rispettivi Municipi.
5. I Municipi, altresì, sono individuati come elementi organizzativi strutturali all'interno del Comune di Laterina Pergine Valdarno, e costituiscono, inoltre, il luogo di erogazione dei servizi comunali diretti all'utenza (servizi di front-office), secondo la previsioni del regolamento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, garantendo adeguati livelli di decentramento dei servizi.
6. Il regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 15 comma 2 e 16 comma 2 del d.Lgs. N. 267/2000 e dallo Statuto comunale, disciplina l'organizzazione e le funzioni dei Municipi, prevedendo adeguate forme di partecipazione e di decentramento die servizi.

TITOLO QUARTO
La partecipazione popolare

Capo primo

Partecipazione e diritto all'informazione dei cittadini e delle libere forme associative

Articolo 29.
Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

1. Il Comune garantisce progressivamente l'accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e l'attività dell'Ente a seguito del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 relativo alle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Articolo 30.
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di nuclei abitati. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi

gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 31.

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a. per la formazione di comitati e commissioni;
 - b. per dibattere problemi;
 - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 32.

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Articolo 33.

Istanze, Petizioni, Proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e

- al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal venticinque per cento degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
 4. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 15 comma 2 del d.Lgs. N. 267/2000, possono altresì essere presentate istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta comunale dagli elettori appartenenti ai Municipi di Laterina e Pergine Valdarno relativamente a problematiche riguardanti il territorio dei singoli municipi; la proposta di cui al presente comma è sottoscritta almeno dal 25% degli elettori residenti nel territorio del Municipio per cui è presentata, con la procedura prevista per i referendum popolari.

Articolo 34.

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
 - a. favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b. promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Articolo 35.

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 36.

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non a scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:

- a. sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b. definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c. può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente articolo, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
 4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni aggiornato annualmente.

Articolo 37.

Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Capo secondo ***Referendum***

Articolo 38.

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a. in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a. Statuto comunale
 - b. Regolamento del Consiglio comunale
 - c. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
 - d. Bilancio di previsione e consuntivo
 - e. Nomine, revoche, designazioni ed in generale questioni riguardanti persone
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il venticinque per cento del corpo elettorale;

- b. il Consiglio comunale.
6. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Articolo 39. Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a. i requisiti di ammissibilità;
 - b. i tempi;
 - c. le condizioni di accoglimento;
 - d. le modalità organizzative;
 - e. i casi di revoca e sospensione;
 - f. le modalità di attuazione.

Articolo 40. Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO QUINTO Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Capo primo Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 41. Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può gestire pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
2. Può altresì provvedere alla loro gestione utilizzando forme di associazione e di cooperazione con altri enti locali nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Capo secondo Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 42. Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel

- presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a. accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b. razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
 - c. assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

Articolo 43.

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
7. Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.Lgs. N. 267/2000, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, in base alle norme vigenti in materia e secondo la disciplina del regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 44.

Il Segretario comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b. esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. N. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c. roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Articolo 45.

Il Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Le modalità

di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Capo terzo ***Gestione economica e finanziaria***

Articolo 46. **Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune persegue l'obiettivo di progressiva omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Articolo 47. **Bilancio**

1. Il Consiglio comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.

Capo quarto ***Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale***

Articolo 48. **Sistema di misurazione e valutazione**

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione o Nucleo di Valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'Organismo o Nucleo di valutazione sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

Capo quinto
Sistema dei controlli

Articolo 49.

Controlli interni e controllo di gestione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Articolo 50.

Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

Articolo 51.

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO SESTO

Norme di Attuazione e Transitorie

Articolo 52.

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.
2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto delle disposizioni vigenti dal Consiglio comunale secondo le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 53.

Potestà regolamentare

1. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista con il decorso di quindici giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 54.

Clausola di transitorietà

1. In considerazione della nascita del comune di Laterina Pergine Valdarno da fusione dei

precedenti comuni di Laterina e Pergine Valdarno, i regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei comuni di Laterina e Pergine Valdarno, restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il comune di Laterina Pergine Valdarno.